



COMUNE DI LIVORNO

PROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 7606 DEL 09/10/2023

Oggetto: CONVENZIONE CON LA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO – EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE DI INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE FIRMATA IL 3/11/2022 – PER LA STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ARRIVO DEI MIGRANTI, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ O ATTREZZATURE NECESSARIE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Dato atto che, con determinazione n. 5160 del 17/08/2022 è stato approvato lo schema di convenzione con le associazioni di volontariato di protezione civile, operanti nel territorio comunale di Livorno, per l'inserimento nelle componenti del Servizio di Protezione civile comunale (da ora in poi "convenzione originaria"), convenzione poi sottoscritta con le associazioni interessate del territorio livornese, in data 03/11/2022, per il triennio 2022-2024, con eventuale proroga di due anni;

dato atto che, con determinazione n. 4664 del 21/06/2023 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo alla suddetta convenzione originaria, atto aggiuntivo già sottoscritto dalle associazioni e dal Comune, con il quale si modifica, tra gli altri, l'articolo 10 della convenzione originaria;

richiamato l'art 10 della predetta convenzione originaria, così come modificato dal citato atto aggiuntivo, che prevede espressamente la possibilità, per il Comune, al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, di adottare specifici provvedimenti, al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, per lo svolgimento delle stesse attività previste dalla convenzione medesima;

preso atto che durante i primi 18 mesi di validità della convezione originaria si sono effettivamente verificate circostanze impreviste ed imprevedibili – una delle quali lo stato di emergenza in atto, relativo all'arrivo dei migranti sul territorio nazionale – che hanno determinato, e tuttora determinano, un sempre maggior coinvolgimento di tutte le componenti del Servizio di protezione civile comunale, al fine di porre in essere le conseguenti attività strettamente collegate a quelle previste dall'art. 4 della convenzione originaria;

richiamata la riunione organizzativa tenutasi presso la Prefettura di Livorno, il giorno 20 giugno 2023, in vista di uno sbarco di migranti, durante la quale il Prefetto ha incaricato il

servizio di Protezione civile comunale di provvedere anche al vettovagliamento dei migranti previsti in arrivo al porto di Livorno;

dato atto che la suddetta attività di vettovagliamento ed altre eventuali attività connesse non rientrano nelle attività indicate nell'art. 4 della convenzione originaria;

ritenuto, pertanto, a mente del richiamato articolo 10 della convenzione originaria – modificato come sopra richiamato – di adottare specifici provvedimenti al fine di integrare le risorse finanziarie già impegnate, consentendo in tal modo di fare fronte alle necessarie attività, collegate a quelle di cui all'art. 4, nonché di disporre delle necessarie attrezzature, strumentali alle necessità di assistenza alla popolazione;

richiamata la manifestazione di interesse indirizzata alle Associazioni già inserite fra le componenti del Servizio di Protezione civile comunale ai sensi della convenzione originaria, finalizzata ad individuare una di queste associazioni con cui stipulare una nuova convenzione col Comune di Livorno (da ora in avanti “convenzione derivata”) per la strutturazione delle attività connesse con l'arrivo dei migranti, nonché di altre attività o attrezzature necessarie al servizio di protezione civile comunale;

dato atto che alla manifestazione di interesse ha risposto soltanto l'Associazione Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno - codice fiscale 00100460492, avente sede Legale in Livorno, Viale Boccaccio n. 39 e sede Operativa in via G. Verdi n. 63 (in seguito, “l'associazione”);

dato, altresì, atto che saranno impiegate risorse finanziarie appositamente messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle attività nonché per la messa a disposizione delle attrezzature, come previsto nella convenzione derivata, da parte dell'associazione;

dato, infine, atto che dette risorse finanziarie saranno liquidate a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, e comunque nel limite massimo del budget disponibile;

visto lo schema di convenzione derivata, e ritenuto di approvarlo quale parte integrante del presente atto;

dato atto che, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” del TUEL, le risorse finanziarie da destinare all'associazione di volontariato più sopra richiamata a titolo di rimborso delle spese, risultano pari ad € **15.000,00** e trovano copertura finanziaria come segue:

- quanto ad € **10.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
- quanto ad € **5.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

ritenuto altresì di approvare la spesa massima di € **15.000,00** e di impegnare tali risorse come nel seguito specificato:

- quanto ad € **10.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001, codice beneficiario 65;

- quanto ad € 5.000,00 al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001, codice beneficiario 65;

dato atto che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;

dato atto che, per gli anni successivi a quello in corso, a seguito di eventuali modifiche in aumento che potranno intervenire sugli specifici annuali stanziamenti di bilancio, il budget per lo svolgimento delle attività convenzionali potrà essere incrementato, senza necessità di sottoscrizione di specifico atto integrativo alla convenzione derivata;

dato atto che, con successivo provvedimento, saranno definitivamente impegnate le somme da destinare al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'associazione per lo svolgimento delle attività nonché per la messa a disposizione delle attrezzature, come previsto nella convenzione derivata;

dato atto che le attività di cui trattasi sono escluse dall'obbligo di richiesta del CIG, anche in forma semplificata, in quanto vengono svolte nell'ambito di convenzioni, stipulate con organismi senza scopo di lucro, che prevedono esclusivamente rimborsi spese non forfettari, dietro presentazione di documentazione idonea ad attestare le spese effettivamente sostenute;

preso atto delle comunicazioni relative al Conto dedicato, presentate dall'associazione, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

dato atto della regolarità contributiva dell'associazione attestata con DURC rilasciato da INAIL, con protocollo n 40159461 del 09/09/2023, avente scadenza 07/01/2024 (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

dato atto che il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura delle medesime spese.

vista la nota dei Servizi Finanziari Prot. n. 21977 del 19/02/2021 in materia di trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente;

considerato che in fase istruttoria sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari al corretto inquadramento fiscale del contributo economico per rimborso spese in questione, anche con l'ausilio del modello, di cui alla nota sopra citata, compilato e sottoscritto dalle associazioni di volontariato più sopra richiamate, destinatarie del contributo per rimborso spese e poi trasmesso all'Ufficio scrivente (allegati al presente atto come parte non integrante);

considerato pertanto che la natura della somma da erogare, di cui al presente atto, è quella di un contributo fuori campo Iva e che si procede alla non applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES, con l'obbligo di rivalsa, (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73), ricorrendo la seguente fattispecie: trattasi di associazioni di volontariato non svolgenti attività di tipo commerciale, non soggette all'applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 460/97;

dato, altresì, atto del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo, dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenuto

nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO 2023-2025) del Comune di Livorno, approvato con Delibera di G.C. n. n. 50/2023;

dato, infine, atto del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D.Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto “*Codice della protezione civile*”, con particolare riferimento a:

- l’art. 3, comma 3, che sancisce il principio di sussidiarietà nell’articolazione di base dell’esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale;
- l’art. 4 che, al comma 1, definisce le componenti del servizio nazionale di protezione civile, tra cui sono ricompresi anche gli enti locali, mentre al comma 2 del medesimo articolo, dispone che le componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all’art. 13;
- l’art. 12, comma 2, *lettera h)*, secondo cui i comuni assicurano le attività di protezione civile anche attraverso l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, più sopra richiamato;
- l’art. 13, che, al comma 1, individua le strutture operative del servizio di protezione civile nazionale, tra cui rientra, come esplicitato alla lettera e), il volontariato organizzato di protezione civile;

visto il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto “*Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*” ed in particolare l’art. 56, secondo cui le Amministrazioni pubbliche, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, sanciti all’art. 55 del medesimo decreto legislativo, nell’assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli al ricorso al mercato; tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

richiamato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;

vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, “*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*” e s.m.i. e richiamati, in particolare:

- gli artt. 3, 11 e 13 che, nel ribadire il principio di sussidiarietà, normano, a livello territoriale, le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore;
- l’art 15, secondo cui, gli enti locali, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato specifiche convenzioni che possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

visto il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto, secondo cui “*I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province*

svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riferimento alle disposizioni contenute all’art. 12 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;

visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 26 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

richiamata, altresì, la Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021, in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la Circolare del Segretario Generale Prot. n. 127588 del 21/10/2021, sulle indicazioni operative per la pubblicazione degli atti di cui trattasi;

ritenuto necessario, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 33/2013, pubblicare l’atto di cui trattasi sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell’area dedicata della sezione “amministrazione trasparente”;

dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della Legge n. 241/1990, Capo II (artt. 4-6 bis), è il Geom. Marconi Massimiliano, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Determinazione n. 2782 del 04/05/2022, prorogato con successivo atto n. 6820 del 19/10/2022, nonché attribuita la delega interorganica delle funzioni gestionali con Provvedimento n. 6183 del 23/09/2022;

Dato, altresì, atto che, in attuazione dell’articolo 6 bis della L. 241/1990, come modificata dalla L. 190/2012 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, è stata rilasciata dal Responsabile del procedimento, la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi e che la stessa è conservata agli atti del fascicolo del procedimento di cui trattasi;

dato atto che il Dirigente del Settore “Protezione Civile e Demanio” mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara, con riferimento alla sua persona, l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come integrata dalla Legge n. 190/2012 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 67/2013, ed attesta, attraverso la medesima sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 423 del 15.07.2022, l’insussistenza, per tutti i soggetti che hanno partecipato all’attività procedimentale, delle condizioni per le quali è previsto l’obbligo di astensione, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10;

visto il D. Lgs. 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l’art. 183 c. 7, che prevede che gli atti dirigenziali d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

verificato, dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento, quanto stabilito nell'art. 183 c. 8 del D. Lgs n. 267/2000;

visto il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. e s.m.i. con particolare riferimento alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza (art. 107) e ravvisata la propria competenza all'adozione dell'atto di cui trattasi;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

visti:

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, *“Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, *“Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza”*)” e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;
- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, *“Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)”* e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto *“Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto”* ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;
- il vigente Piano di protezione civile comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, nonché aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 846 del 30/12/2022 avente ad oggetto *“Aggiornamento Relazione Generale del Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128/2021”*;
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 14/08/2023 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse necessarie per finanziare le attività della convenzione derivata;

visti altresì:

- la Delibera di G. C. n. 424 del 20/06/2023, avente ad oggetto *“Riorganizzazione dell'ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente Deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'attuazione del PNRR.”*;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 4776 del 23/06/2023, avente ad oggetto: *“Riorganizzazione dell'Ente – Modifiche al funzionigramma approvato con determina n. 8474 del 15/12/2022”*;

- l’Ordinanza Sindacale n. 230 del 29/06/2023, avente ad oggetto “*Riorganizzazione dell’ente - conferimento incarichi dirigenziali ad interim e conferma incarichi dirigenziali già attribuiti con ordinanza sindacale n. 522/2022 - aggiornamento sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari*”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 30/09/2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 23/12/2022, “Nota di aggiornamento al DUP: approvazione” e successivi aggiornamenti;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 23/12/2022 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 831 del 23/12/2022 e s.m.i., di approvazione del PEG 2023-2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023 e s.m.i., di approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare**, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione derivata da sottoscrivere con l’associazione;
3. **di dare atto** che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del TUEL, le risorse finanziarie da destinare all’associazione di volontariato più sopra richiamata a titolo di rimborso delle spese, risultano pari ad € 15.000,00 e trovano copertura finanziaria come segue:
 - quanto ad € 10.000,00 al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
 - quanto ad € 5.000,00 al Cap. 9324 “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
4. **di approvare**, per le attività nonché per la messa a disposizione delle attrezzature, di cui alla convenzione derivata, a cura dell’associazione, la spesa massima di € **15.000,00** che trova copertura finanziaria come segue:
 - quanto ad € **10.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
 - quanto ad € **5.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
5. **di impegnare** la spesa massima di € **15.000,00**, come nel seguito specificato:
 - quanto ad € **10.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2023, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
 - quanto ad € **5.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2023/2025, annualità 2024, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
6. **dato atto** che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;

7. **di dare atto** che le suddette risorse finanziarie saranno impiegate esclusivamente per il rimborso, a favore dell'associazione convenzionata, delle spese sostenute durante lo svolgimento delle attività nonché per la messa a disposizione delle attrezzature nell'ambito della convenzione derivata;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, a mezzo email ordinaria, all'associazione;
9. **di trasmettere** ai sensi dell'art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
10. **di provvedere**, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, comma 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell'area dedicata, della sezione "amministrazione trasparente";
11. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale on line, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dal medesimo termine;
12. **di dare atto** che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente del Settore Protezione Civile e Demanio, Ing. Lorenzo Lazzerini.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code
IMPRONTA (SHA-256): 2f7f68ba54218b6c63d4059151e94fd4a70290fd34acb5fcaee0c34534a7d0e4

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.7606/2023

Data: 09/10/2023

Oggetto: CONVENZIONE CON LA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO – EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE DI INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE FIRMATA IL 3/11/2022 – PER LA STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON L'ARRIVO DEI MIGRANTI, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ O ATTREZZATURE NECESSARIE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=99993f4522d58ead_p7m&auth=1

ID: 99993f4522d58ead